



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (Soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 o da suo delegato,

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia - CGM (Soggetto ospitante) con sede legale in Palermo, Via Principe di Palagonia n. 135 codice fiscale n. 80017880826, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente dott. Angelo Meli, nato a Caltanissetta il 13.04.1955,

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che tali tirocini si configurano quali interventi in cui è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa in conformità sia delle "Linee-guida in materia di tirocini" indicate nell'accordo Stato-Regioni sancito in data 24/01/2013 che della direttiva applicativa emanata il 25/07/2013, in recepimento del summenzionato accordo, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative dell'Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

che nulla è dovuto dall'Amministrazione ospitante per la realizzazione dei tirocini;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di orientamento e formazione presso il Soggetto ospitante, da parte di studenti che frequentano Corsi di Laurea di I e II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole o Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (Soggetto promotore), ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n.142).

Art. 4

1 - Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2 - Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

3 - Per ciascun tirocinante inserito presso le strutture del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture (servizi, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Il Progetto Formativo e di Orientamento, redatto in triplice originale su carta intestata dell'Università, viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante e dal tutor aziendale.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a qualsiasi notizia acquisita durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

1 - Il Soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente (entro le 24 ore successive al sinistro), agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.

2 - Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3 - Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al Soggetto ospitante.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno (fatti salvi i tirocini in corso alla scadenza) ed è rinnovabile mediante espressa richiesta dell'Università degli Studi di Messina.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi

IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

20 SET 2016



Per il Soggetto ospitante

IL DIRETTORE DEL CGM
Dott. Angelo Meli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgl 82/2005 s.m.i. e norme collegate